



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

<b>N. 42 del Reg. del 10/3/2017</b>	<b>OGGETTO: aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019. Approvazione della dotazione organica e del piano occupazionale dell'ente.</b>
---	--

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Dieci** del mese di **Marzo** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la **Giunta Comunale** riunita con la presenza dei Signori:

**Presente - Assente**

<b>Sindaco</b>	<b>Maciucchi Claudia</b>	X	
<b>Vice Sindaco</b>	<b>Galloni Luca</b>		X
<b>Assessore</b>	<b>Gazzella Elio</b>	X	
<b>Assessore</b>	<b>Morichelli Chiara</b>	X	
<b>Assessore</b>	<b>Simeoni Alessia</b>	X	

**Risultano assenti gli Assessori: Luca Galloni.**

**Presiede la Dott.ssa Claudia Maciucchi in qualità di Sindaco.**

**Partecipa il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio.**

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, sulla proposta di deliberazione:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 03/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018"

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482:*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
  3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
  4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
  - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
  6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

**Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art. 14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Vista l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del 9.03.2017 (Allegato B);

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Dato atto inoltre che, per effetto dell'art.16 del decreto-legge 24/06/2016 n.113, convertito in legge 7 agosto 2016 n.160, la lettera a) dell'art.1 comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296 è stata abrogata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

*Richiamate:*

- 1) la propria precedente deliberazione n. 48 in data 05/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente a modifica della precedente deliberazione n. 115 del 09/12/2010", con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
- 2) la propria precedente deliberazione n. 189 in data 03/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018";

Ravvisata la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che l'attuale assetto dell'Ente e relativo organigramma risulta ridefinito con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 05.06.2014;

Vista l'attuale dotazione organica suddivisa in categorie, che contempla n.45 posti così ripartiti tra le varie categorie di inquadramento:

CATEGORIE	ORGANICO N. UNITÀ	POSTI COPERTI N. UNITA'*	POSTI VACANTI N. UNITA'
D3	4	2	2
D1	11	5	6
C1	20	19	1
B3	6	3	3
B1	2	1	1
A	2	0	2
TOTALE	45	31	14

Ritenuto, di dovere procedere alla conferma della dotazione organica secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato D);

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il piano occupazionale 2017-2019 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

*Dato atto che:*

questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2017-2019 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;

questo ente non *ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

il piano occupazionale 2017-2019 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Considerato che il 01/03/2017 si è realizzata la cessazione di n.1 dipendente a tempo indeterminato per pensionamento, classificato nella categoria D, posizione economica D2, per il quale nel 2018 si procederà alla quantificazione dei risparmi derivanti da tale cessazione al fine di poter definire correttamente con le nuove assunzioni;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Vista la richiesta prot. 3424 del 9.03.2017 inviata all'organo di revisione ai fini del rilascio del parere per la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Vista la legge di bilancio 2017, legge n. 232/2016;

Dato atto infine che :

con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 13/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10.03.2017 è stato approvato l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili di settore, ciascuno per propria struttura, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.33 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i, come sostituito dall'art.16 della legge 12/11/2011 n.183 e che da tale ricognizione non è risultata alcuna situazione di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'allegato parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interesse e dalla ragioneria ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000 (Allegato A);

A votazione unanime e palese

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019** quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **nuova dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2017-2018-2019**, dando atto che lo stesso:
  - è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
  - non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;

Di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;
- di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.





Allegato A

# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 10.03.2017**

OGGETTO: Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019.  
Approvazione della dotazione organica e del piano occupazionale dell'ente.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.


  
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Economico/Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li 10.03.2017

---

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

  
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Economico/Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li 10.03.2017



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### Attestazione del Responsabile del Settore Amministrativo- Economico/Finanziario

Oggetto: *Situazione di non deficitarietà di cui all'art 242 D.Lgs 267/2000*

*Rispetto dei limiti di spesa del personale per l'anno 2016*

*Incidenza percentuale spese di personale su spese correnti*

*Coerenza della previsione di spesa del personale 2017 con i limiti di legge*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta che:

- 1) Con riguardo al certificato allegato al rendiconto della gestione dell'anno 2015, per il Comune di Trevignano Romano non è stata riscontrata la condizione di ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- 2) l'Ente ha rispettato nel 2016 i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, in quanto la spesa di personale dell'anno 2016, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata pari ad € 1.196.653,99 e quindi compatibile con l'obiettivo di contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, pari ad € 1.210.299,37.
- 3) il valore del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modifiche, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011 e nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 14/AUT/2011/QMIG, riferito ai dati contabili dell'anno 2016 disponibili alla data del 31/12/2016, è risultato essere pari al 26,88 %;
- 4) sulla base dei dati contabili disponibili a titolo di previsione, la spesa di personale programmata per l'anno 2017 risulta pari ad € 1.166.527, e quindi compatibile con l'obiettivo di contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, pari ad € 1.210.299,37.

Trevignano Romano, 09.03.2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo- Economico /Finanziario

Dott.ssa Barbara Speranzini

# PIANO OCCUPAZIONALE 2017-2019

Allegato C

## ANNUALITÀ 2017/2019

### NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

N. POSTI	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	I= Interno E= Esterno	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	DESTINAZIONE
1	C1	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA con rapporto di lavoro a tempo parziale	E	Reclutamento tramite concorso o graduatorie a tempo indeterminato di altro Comune approvato dopo il giorno 1 gennaio 2007 e relative alle stesse professionalità	Assunzioni nel limite % della spesa delle cessazioni anno 2017	2018 A decorrere dal 01/01/2018 (data indicativa)	SETTORE INVESTIMENTI/ GESTIONE DEL TERRITORIO
1	TOTALE						

## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

<b>DOTAZIONE ORGANICA DISTINTA PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI</b>
--

PROFILI PROFESSIONALI	N. POSTI	CATEGORIA	TOTALE PER CATEGORIA
FUNZIONARIO DIRETTIVO	2	D3	2
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	D3	1
ISTRUTTORE DIR.VO SPECIALISTA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE	1	D1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	D1	4
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	C1	12
ISTRUTTORE ADDETTO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	C1	1
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	5	C1	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5	D1	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	D1	1
ISTRUTTORE CONTABILE (RAGIONIERE)	2	C1	2
ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	C1	1
ISTRUTTORE TECNICO	1	D3	1
COLLABORATORE TECNICO	1	B3	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	B3	2

COLLABORATORE TERMINALISTA	1	B3	1
COLLABORATORE ADDETTO SERVIZI CIMITERIALI	1	B3	1
COLLABORATORE IDRAULICO IMPIANTISTA	1	B3	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	B1	1
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>		<b>43</b>

Letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
(Dott.ssa Claudia Maciucchi)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Walter Gaudio)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 169

Addì 16.3.2017

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE  
(Dott. Vincenzo Zisa)

---

**CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.3.2017 ;
- b) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 con nota n. 3897 del 16.3.2017 ;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 10.3.2017 ;

Il Segretario Generale  
Dott. Walter Gaudio